

Ravvedimento operoso per omessi/parziali versamenti.

Il 16 dicembre 2015 è scaduto il termine per pagare il saldo IMU e TASI; **in caso di mancato o parziale pagamento alle date di scadenza** è possibile effettuare un tardivo versamento, **pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali**

Si ricorda che **in caso di mancato o parziale pagamento alle date di scadenza** è possibile effettuare un tardivo versamento, **pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali** sull'imposta ancora dovuta, avvalendosi del ravvedimento operoso, previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 158/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016.

Di seguito si riepilogano le possibili casistiche, relative al caso di omesso/parziale versamento, differenziate a seconda della tempistica con la quale ci si ravvede:

- se **entro 14 giorni** dalla scadenza del versamento: sanzione dello 0,10 % dell'imposta per ciascun giorno di ritardo (es. 3 giorni di ritardo 0,30%), oltre interessi di mora;
- se **entro 30 giorni** dalla scadenza del versamento (dal 15[°] al 30[°] giorno): sanzione del 1,50 % dell'imposta ed interessi di mora;
- se **entro 90 giorni** dalla scadenza del versamento (dal 31[°] al 90[°] giorno): sanzione del 1,67 % dell'imposta ed interessi di mora;
- se **entro un anno** dalla scadenza (dal 91[°] giorno ed entro un anno dalla scadenza): sanzione del 3,75 % dell'imposta ed interessi di mora.

Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.

Il **calcolo degli interessi** va effettuato sulla sola imposta, su base giornaliera, dal giorno di scadenza fino a quello in cui viene effettuato il versamento in ravvedimento, utilizzando il tasso d'interessi legale (**dal 01/01/2016 è fissato allo 0,20 % annuale**).